

• L'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE

Nel quotidiano *ItaliaOggi* del 28/11/06 a pagina 46 è comparso un articolo dal titolo «Indennità contrattuale da restituire» dove i fatti vengono esposti in modo non corrispondente alla realtà. Infatti viene completamente ribaltata la sequenza temporale degli avvenimenti e dal testo si evince che il pagamento degli arretrati è avvenuto successivamente alla sentenza, mentre in realtà la sentenza (del 2005) è successiva di ben due anni rispetto al pagamento degli arretrati del biennio 2002-2003 avvenuto nel luglio 2003. Questo è di fondamentale importanza perché significa che il giudice, nel momento in cui ha scritto la sentenza, aveva presente che gli arretrati erano già stati pagati da tempo, per cui se ha condannato il ministero dell'istruzione al pagamento dell'Ivc lo ha fatto interpretandola evidentemente come aggiuntiva agli arretrati. Inoltre l'affermazione contenuta nel testo dell'articolo che «l'Ivc è un anticipo sugli aumenti del contratto» è priva di fondamento giuridico perché non trova alcun riscontro normativo. Questa è semplicemente la tesi sostenuta da Cgil, Cisl e Uil, che però non si trova né nel contratto del 2003 né negli accordi del luglio '93. Chiediamo pertanto una rettifica sul prossimo numero di *Azienda Scuola*, riservandoci, qualora ciò non avvenisse, di tutelare legalmente i ricorrenti e il nostro sindacato che ha promosso la vertenza.

Claudio Galatolo
segretario regionale Unicobas